



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 632

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2001 di data 20 ottobre 2023 avente ad oggetto "Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2 lettera a) e articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15- 68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis".

Il giorno **10 Maggio 2024** ad ore **13:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni n. 684/2021, n. 506/2022, n.1553/2023 e, da ultimo, con deliberazione n. 2001 di data 20 ottobre 2023, sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale per la fruizione di servizi sportivi tramite voucher.

Considerato che si ritiene necessario aggiornare il periodo di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie per consentire loro scelte più coerenti e condivise con i propri figli, dando loro la possibilità di scegliere una disciplina sportiva in un periodo il più possibile coincidente a quello di apertura dell'anno scolastico, aggiornando l'articolo 7, comma 2. dei criteri in merito al periodo di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie e cioè dal 19 agosto al 27 settembre anziché dal 15 maggio al 31 luglio.

Vista la modifica proposta riguardante l'aggiornamento del periodo di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie si ritiene opportuno aggiornare contestualmente il comma 3. bis del medesimo articolo 7 dando la possibilità alle famiglie, nel periodo di apertura delle domande di contributo e quindi in tempi ragionevoli e coerenti con l'avvio delle attività scolastiche e sportive dei propri figli e previa comunicazione ufficiale da trasmettere all'Ente presso il quale la domanda di contributo è stata presentata, di variare il nominativo dell'Associazione sportiva e della relativa disciplina, scegliendo un'Associazione sportiva comunque aderente al progetto.

Si ritiene infine necessario, in coerenza con la modificazione dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, riaprire per l'anno 2024 fino al 10 luglio anche le adesioni da parte delle Associazioni sportive al progetto in quanto il termine per le adesioni è scaduto lo scorso 15 aprile, al fine di permettere di aderire al progetto alle Associazioni sportive che non vi abbiano ancora provveduto e, contestualmente, offrire alle famiglie un maggiore ventaglio di opportunità nella scelta delle singole discipline sportive da parte dei propri figli.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, in particolare l'articolo 6 bis, commi 1 e 2;
- visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e da ultimo dalla legge n. 205 di data 3 dicembre 2021 che ha previsto che la base giuridica del trattamento dati personali, compresa la comunicazione e la diffusione degli stessi, possa essere costituita anche da atti amministrativi;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 di data 25 gennaio 2019 concernente “Regolamento UE 2016/679 e Decreto Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso” e la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 16 dicembre 2021 con la quale è stato riapprovato l’Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019 stessa;
- visto il Piano triennale 2024/2026 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 02 febbraio 2024, allegato 2) PIAO 2024/2026;
- visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/Leg concernente “Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.”;
- visto quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 9 febbraio 2024 che dispone "prime determinazioni in merito all'atto organizzativo della Provincia: denominazioni e competenze delle strutture organizzative complesse e delle Unità di missione strategica, preposizione degli incaricati e altre disposizioni organizzative";
- visto quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 292 di data 8 marzo 2024 e n. 419 di data 28 marzo 2024 recanti "Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e altre disposizioni organizzative";
- visto l’articolo 39, comma 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 684 di data 3 maggio 2021, n. 506 di data 31 marzo 2022 e n. 1553 di data 25 agosto 2023;
- vista la deliberazione Giunta provinciale n. 2001 di data 20 ottobre 2023;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, la modificazione dell’articolo 7, comma 2. dei criteri per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell’assegno unico provinciale per la fruizione di servizi sportivi tramite voucher, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2001 di data 20 ottobre 2023, riguardante il periodo di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, nella maniera seguente:

“La domanda di contributo deve essere presentata alla comunità, al comune o ad altro ente delegato aderente al progetto nel periodo compreso tra il **19 agosto e il 27 settembre** di ogni

anno, con le modalità di seguito indicate:

- a) trasmessa mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della comunità, del comune di riferimento o di eventuale altro ente delegato, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale e negli atti attuativi del medesimo);
 - b) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata alla comunità, al comune di riferimento o ad altro ente delegato;
 - c) consegnata a mano alla comunità, al comune di riferimento o ad altro ente delegato; le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.”
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 3. bis dell'articolo 7 dei criteri sostituendo le parole “tra il 1° settembre e il 30 settembre” con le parole “tra il 19 agosto e il 27 settembre”;
 3. di modificare, per le motivazioni citate in premessa, l'articolo 5, comma 2. dei criteri modificando il termine per l'adesione delle Associazioni sportive al progetto sostituendo pertanto le parole “tra il 10 marzo e il 15 aprile “ con le parole “**tra il 10 marzo e il 10 luglio**”;
 4. di riaprire pertanto, in relazione al precedente punto 3., i termini di presentazione delle adesioni delle Associazioni sportive per l'anno 2024 dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 10 luglio;
 5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, punto 3 dei criteri per la modalità di assegnazione del contributo in esame, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle risorse disponibili sul capitolo 402605 del bilancio di previsione 2024-2026;
 6. di dare atto che resta fermo quant'altro stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020 e ss.mm. modificata, da ultimo, con deliberazione n. 2001 di data 20 ottobre 2023;
 7. di dare atto infine che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).